

2. LA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE, LA BINAZIONE, LA TRINAZIONE, LE OFFERTE

329 È diritto del presbitero celebrare *una Santa Messa al giorno*, salvo diversa disposizione liturgica nei casi in cui è vietata (Venerdì e Sabato santo) oppure è concessa la binazione o trinazione (Natale, Giovedì Santo, Commemorazione di tutti i fedeli defunti e concelebrazioni determinate)¹.

330 Il presbitero può celebrare nello stesso giorno *due Sante Messe* (binazione), per concessione generale dell'Ordinario diocesano, soltanto nei casi in cui in parrocchia non ci sia un altro presbitero disponibile e lo richieda una vera necessità pastorale (nei giorni feriali: matrimoni o funerali; nelle domeniche e feste di precetto: la soddisfazione del precetto da parte di un notevole gruppo di fedeli)². Il presbitero non potrà binare nella concelebrazione al di fuori dei casi previsti al n. 333.

331 Il presbitero può celebrare lecitamente *tre Sante Messe* (trinazione) nello stesso giorno soltanto nel caso in cui l'Ordinario diocesano abbia concesso per iscritto la facoltà di trinazione in una determinata chiesa parrocchiale, non ci siano altri presbiteri disponibili e ci sia la necessità di soddisfare il precetto domenicale e festivo da parte di un notevole gruppo di fedeli³.

La facoltà non è data al singolo, ma alla comunità.

I sacerdoti ricordino che mai è concessa la concelebrazione quando si sono già celebrate due sante Messe (eccetto il giorno di Natale e della Commemorazione di tutti i fedeli defunti).

332 A nessun presbitero, per nessuna chiesa parrocchiale, in diocesi di Treviso è concessa la facoltà di celebrare *quattro o più Sante Messe* nello stesso giorno, neppure per la soddisfazione del precetto festivo da parte dei fedeli. È grave dovere di coscienza da parte dei Parroci prevedere e provvedere a tempo opportuno alle necessità pastorali dei fedeli cercando l'aiuto da parte di altri presbiteri.

333 Salva l'utilità dei fedeli, i presbiteri possono *concelebrare ogni giorno* la S. Messa⁴.

Nello stesso giorno il presbitero può celebrare *una Santa Messa* per l'utilità dei fedeli e prendere parte ad una *concelebrazione*, purché sia prevista dalle disposizioni liturgiche universali⁵ o diocesane⁶.

334 Ad ogni presbitero, che applica l'intenzione della S. Messa secondo la richiesta dei fedeli, è lecito ricevere l'offerta prevista dalla tradizione della Chiesa e stabilita dalla Conferenza Episcopale Triveneta. Allo stesso presbitero è consentito accettare un'offerta data spontaneamente, maggiore o anche minore di quella stabilita, purché sia data liberamente⁷.

¹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 905 §1; cfr. anche A. DANIEL, *Facoltà di binazione e trinazione*, in "Rivista della Diocesi", 81 (1992), pag. 549.

² Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 905 §2; cfr. anche A. DANIEL, *Facoltà di binazione e trinazione*, in "Rivista della Diocesi", 81 (1992), pag. 549.

³ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 905 §2; cfr. anche A. DANIEL, *Facoltà di binazione e trinazione*, in "Rivista della Diocesi", 81 (1992), pag. 549.

⁴ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 902.

⁵ Cfr. *Principi e norme per l'uso del Messale Romano*, 153-158, che consente di celebrare o concelebrare nello stesso giorno il Giovedì della Settimana Santa, a Pasqua, nel Natale del Signore, nella celebrazione del Sinodo, nella visita pastorale alla presenza del Vescovo o di un suo delegato, in particolari riunioni sacerdotali.

⁶ Cfr. A. DANIEL, *Facoltà di binazione e trinazione*, in "Rivista della Diocesi", 81 (1992), pag. 550, il quale dispone che: "Al fine della concelebrazione con possibilità di binazione nel-lo stesso giorno, nella nostra Diocesi viene considerato 'De-legato del Vescovo' colui che presiede l'Eucaristia in occasione: del funerale di un presbitero o di un religioso/a, o di un loro stretto familiare; di prime SS. Messe solenni, di feste patronali o di giubilei presbiterali; eventualmente di altre Messe, solo su esplicita indicazione o consenso del Vescovo".

⁷ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 945; cfr. A. DANIEL, *Facoltà di binazione e trinazione*, in "Rivista della Diocesi", 81 (1992), pagg. 550-551.

335 Il presbitero che applica nello stesso giorno più di una S. Messa secondo l'offerta ricevuta, può trattenere per sé *soltanto l'offerta di una Messa* (salvo il giorno di Natale), con l'*obbligo grave* di versare le altre offerte all'Ordinario diocesano tramite la Cassa della Curia Vescovile⁸. Nel caso di concelebrazione nello stesso giorno, il presbitero a nessun titolo può percepire l'offerta per essa⁹.

336 Il presbitero che assume l'ufficio di Parroco, dopo il suo ingresso in parrocchia, è tenuto in coscienza, *ogni domenica e nelle feste di precetto*, ad applicare una S. Messa per il popolo affidatogli¹⁰. Qualora non potesse assolvere personalmente a questo obbligo, il Parroco deve provvedere a soddisfarlo facendo celebrare un numero corrispondente di Messe ad un altro presbitero¹¹.

337 L'Ordinario diocesano, per ragioni di parità economica con gli altri presbiteri, concede ai Parroci che lo desiderano, la facoltà di ritirare l'equivalente dell'offerta della Messa celebrata per il popolo dalla raccolta delle offerte dei fedeli, fermo restando l'obbligo di versare le offerte delle Messe binate e trinate all'Ordinario diocesano¹².

⁸ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 951 §1; cfr. A. DANIEL, *Facoltà di binazione e trinazione*, in "Rivista della Diocesi", 81 (1992), pagg. 550-551.

⁹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 951 §2.

¹⁰ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 534 §§1 e 2.

¹¹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 534 §3.

¹² Cfr. A. DANIEL, *Facoltà di binazione e trinazione*, in "Rivista della Diocesi", 81 (1992), pag. 552.